

27061.20



27061.20

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Maria Rosaria San Giorgio	Presidente
Dott. Marina Meloni	Consigliere
Dott. Giulia Iofrida	Consigliere
Dott. Roberto Succio	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Immigrazione violenza privata obbligo di cooperazione istruttoria
---

Ud. 8/10/2020 cc  
Cron. 27061

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 8966-2019 r.g. proposto da:

(omissis) (cod. fisc. (omissis) ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato (omissis) , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in (omissis)

- **ricorrente** -

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. (omissis) ), in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Ministro.

- **intimato**

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata in data 15.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/10/2020 dal Consigliere dott. Roberto Amatore ;

CRD  
3317  
2020

## RILEVATO CHE

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha rigettato l'appello proposto da (omissis) nato in (omissis) ma cittadino del (omissis), avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, con la quale erano state respinte le domande volte al riconoscimento dello *status* di rifugiato e della reclamata protezione sussidiaria ed umanitaria.

La corte del merito ha in primo luogo ricordato la vicenda personale del ricorrente, secondo il racconto di quest'ultimo: il richiedente ha infatti narrato di essere stato costretto ad abbandonare il paese di origine, a causa della relazione sessuale intrattenuta con la sua fidanzata di religione cristiana prima del matrimonio, situazione quest'ultima per la quale avrebbe rischiato una severissima punizione da parte dell'Imam (cento frustrate ovvero morte, in caso di reiterazione del peccato).

La corte del merito ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero per la richiesta protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a e b, d.lgs. n. 251/2007, posto che il richiedente non era stato oggetto di atti di persecuzione né il pericolo allegato proveniva da soggetti statali e potendosi ricorrere, in tal caso, alla protezione dell'ordinamento giuridico che era da considerarsi effettivo ed efficace. Il giudice del gravame ha inoltre ritenuto non fondata la domanda di protezione sussidiaria, articolata in riferimento all'art. 16, lett. c, d.lgs. n. 251/2007, in quanto anche la Casamance non è più attraversata da conflitti bellici, come si evince dalla consultazione di fonti internazionali; ha infine ritenuto non concedibile la richiesta protezione umanitaria, in ragione del fatto che nel paese di provenienza del richiedente non si assiste ad una situazione di privazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

2. La sentenza, pubblicata il 15.2.2019, è stata impugnata da (omissis) (omissis) con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

La Procura generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo. Si evidenzia che i rapporti sessuali prima del matrimonio sono considerati come un gravissimo peccato nelle scritture del Corano e che l'Iman (al cui giudizio il richiedente sarebbe stato avviato, se fosse rimasto in patria) deve considerarsi alla stessa stregua di un'autorità statale e che comunque non vi era un'adeguata protezione giuridica in favore del ricorrente qualora si fosse rivolto alle autorità statali.

Si evidenzia ancora che nella Casamance vi è attualmente un conflitto armato.

2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98 e comunque vizio di omesso esame di un fatto decisivo., in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

3. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.

3.1 Sul punto oggetto di discussione, è utile ricordare che, in tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, ex art. 3 e 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (cfr. Sez. 6, sentenza n. 15192 del 20/07/2015; nello stesso senso, anche: Sez. 6, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013; Sez. 6, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello <sup>di</sup> Catania, invero, non considera le allegazioni di parte rivolte ad evidenziare la totale mancanza di protezione e d'intervento da parte delle autorità preposte alla sicurezza menzionate espressamente e riprodotte nel ricorso. Ne deriva una violazione dello

specifico dovere dell'autorità accertatrice di verifica della veridicità di quanto affermato, allegato e prodotto al riguardo ove si dubiti come nella specie della sua oggettiva corrispondenza alla realtà, così come stabilito dall'art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008 (v. Cass. n. 25873/2013). Inoltre, è necessario che il Giudice della protezione internazionale proceda ad una valutazione dei fatti prospettati alla luce della situazione attuale del Paese d'origine del richiedente non potendo fermarsi alle sole ragioni che spinsero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 251/2007. Solo in presenza di un simile accertamento (di riscontro dell'effettività del rischio dedotto, valutato all'attualità) il giudice del merito avrebbe potuto formulare una valutazione pertinente e negare la tutela sussidiaria al cittadino straniero (cfr. sempre cfr. Sez. n. 15192/2015, *cit. supra*).

Ne consegue l'accoglimento della proposta doglianza limitatamente al profilo di tutela di cui all'art. 14, lett. b, d.lgs. n. 251/2007, non essendo invece accoglibile la censura relativa al diniego della richiesta di protezione in relazione all'art. 14, lett. c, medesimo decreto, in quanto le doglianze sono indirizzate ad una inammissibile rivalutazione del merito della decisione in ordine alla situazione di pericolosità interna del Senegal.


3.2 Il secondo motivo è invece inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione, in quanto il ricorrente non indica ove avesse allegato (nei gradi di merito) quelle condizioni di vulnerabilità del cui omesso esame ora si duole.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui rimette la decisione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8.10.2020



Il Presidente  
Maria Rosaria San Giorgio